

Prot.: *(come da segnaturo)*

Roma, *(come da segnaturo)*

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del Lotto, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e, in particolare, l'articolo 12, commi 1 e 2;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, nonché il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'articolo 1 comma 491, in relazione ai moltiplicatori della giocata per l'individuazione delle vincite;

VISTI la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'articolo 1, comma 89, lettera c) e il decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'articolo 24, comma 39, lettera c), concernenti la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle dogane e dei monopoli) di introdurre ulteriori forme di gioco ispirata ai meccanismi di gioco del lotto, anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa;

VISTO il decreto direttoriale del 4 dicembre 2008, e successive modifiche, con il quale è stata autorizzata la raccolta delle giocate al Lotto per più concorsi consecutivi;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44 ed in particolare l'articolo 10, comma 9, in relazione alle innovazioni al gioco del lotto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto direttoriale 12 ottobre 2011;

VISTO il decreto direttoriale del 5 marzo 2012, prot. n. 9385, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 2, concernente il pagamento delle vincite conseguite in tutte le modalità del gioco del Lotto;

VISTO il decreto direttoriale del 23 gennaio 2013, prot. n. 2937, con il quale sono state individuate le caratteristiche tecniche per la raccolta del gioco del Lotto in tutte le sue modalità con partecipazione a distanza;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni con la legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, che fissa all'otto per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017, la ritenuta sulle vincite del lotto;

VISTO il decreto-legge del 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, con legge del 28 marzo 2019, n. 26, e in particolare l'art. 27, comma 1, che, prevedendo una ritenuta dell'undici per cento per il "10eLOTTO" e i relativi giochi opzionali e complementari, mantiene la ritenuta dell'otto per cento per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa;

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per l'emanazione, tra l'altro, di decreti legislativi per la revisione del gioco pubblico.

VISTO il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, con il quale sono state definite le disposizioni di riordino del settore dei giochi a partire da quelli a distanza, e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, primo periodo, che ha stabilito che *"la disciplina dei giochi di cui al comma 1 è introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti"*;

VISTO l'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale ha stabilito che *"A decorrere dall'anno 2025 è effettuata nella giornata di venerdì una estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del SuperEnalotto"*;

VISTO l'Atto di convenzione del 17 novembre 2025, sulla base del quale, a decorrere dal 30 novembre 2025, la gestione del servizio automatizzato del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa è affidata in concessione alla società Lottoitalia S.r.l., a seguito della procedura di selezione indetta secondo i criteri fissati dall'articolo 23, comma 4, del citato decreto legislativo n. 41/2024

VISTO il Decreto Ministeriale del 3 dicembre 2025, n. 214, concernente il "Regolamento relativo alla disciplina dei giochi numerici, affidati in concessione";

VISTO l'Ordine di servizio Dir. 1/2026 del 23 gennaio 2026, prot. 50389/RU, con il quale il dott. Mario Lollobrigida – Direttore della Direzione Giochi – è delegato ad adottare atti e provvedimenti amministrativi concernenti la gestione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale anche con partecipazione a distanza, nonché l'indizione, la modifica e l'adeguamento delle relative formule di gioco;

VISTA la nota del 15 dicembre 2025 di Lottoitalia s.r.l., con la quale, a seguito della corrispondenza precedentemente intercorsa, è stata formulata la proposta di una nuova formula di gioco denominata Fai3 Fai4 ed inviata la documentazione a supporto, con particolare riferimento alle certificazioni e alle stime previste dall'articolo 23 del citato Decreto ministeriale 214/2025;

VISTA la nota di questa Direzione del 16 febbraio 2026 n. 109209/RU, con la quale è stata approvata la proposta di formula di gioco;

RITENUTO di dover emanare le disposizioni di indizione della predetta formula di gioco sulla base di quanto previsto del citato Decreto ministeriale 214/2025;

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini della presente determinazione si intende per:
- a) Agenzia: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
 - b) concessionario: Lottoitalia s.r.l., persona giuridica di diritto privato che esercita attività di gestione, esercizio e raccolta a cui è affidata in concessione la gestione del servizio automatizzato del gioco del lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa;
 - c) concorso: insieme delle attività necessarie allo svolgimento del gioco e alla definizione delle combinazioni vincenti, in relazione alle giocate che concorrono a una specifica estrazione;
 - d) combinazione: l'insieme dei numeri pronosticati dal giocatore con riferimento alla formula di gioco prescelta e alle regole che la governano;
 - e) combinazione vincente: i numeri interi estratti casualmente in occasione di uno specifico concorso attraverso il sistema estrazionale;
 - f) Fai 3 Fai 4: la formula di gioco introdotta dalla presente determinazione;
 - g) formula di gioco: le specifiche modalità attraverso le quali si realizzano i giochi numerici a quota fissa;
 - h) giocata: la registrazione sul sistema del concessionario della combinazione ovvero delle combinazioni di gioco pronosticate e riportate nella ricevuta di gioco;
 - i) giocata singola: la giocata che riporta le combinazioni scelte dal giocatore senza alcuna elaborazione matematica;

- j) giocata in abbonamento: la giocata che riporta un pronostico valevole per un numero predeterminato di concorsi futuri e immediatamente consecutivi fra loro, con addebito immediato della posta di gioco complessiva per tutti i concorsi di riferimento;
- k) *payout*: la percentuale di restituzione della raccolta in vincite per ogni formula di gioco;
- l) posizione: il posizionamento dei numeri pronosticati all'interno della combinazione e dei numeri estratti all'interno della combinazione vincente;
- m) posta di gioco: l'importo in denaro che il giocatore impiega come corrispettivo per ogni combinazione;
- n) posta di gioco complessiva: l'importo in denaro dell'insieme delle combinazioni del pronostico per ogni singola giocata;
- o) pronostico: la puntata, effettuata dal giocatore, su una ovvero più combinazioni di gioco con riferimento alla formula di gioco prescelta e alle regole che la governano e riferito a un'unica giocata;
- p) punti di raccolta: l'insieme dei punti di raccolta fisici e dei punti di raccolta a distanza;
- q) punto di raccolta a distanza: il soggetto titolare di concessione per l'esercizio della raccolta del gioco a distanza di uno o più giochi pubblici, autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla commercializzazione dei giochi numerici a quota fissa;
- r) punto di raccolta fisico: le ricevitorie del Lotto affidate in concessione ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528 per la raccolta del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa;
- s) raccolta: l'ammontare complessivo degli importi delle giocate in un determinato concorso;
- t) raccolta a distanza: la modalità di raccolta di gioco con partecipazione a distanza effettuata attraverso gli strumenti messi a disposizione da un concessionario del gioco a distanza;
- u) raccolta fisica: la modalità di raccolta di gioco effettuata attraverso i punti di raccolta fisici;
- v) Regolamento: il Decreto ministeriale 3 dicembre 2025, n.214, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2026;
- w) sistema del concessionario: il sistema informatico del concessionario, composto da hardware e software, che gestisce e garantisce il funzionamento del gioco, ivi compresa la casualità delle estrazioni;
- x) vincita: l'importo totale cui il giocatore ha diritto a seguito della verifica della corrispondenza totale o parziale, tra le combinazioni pronosticate e le combinazioni vincenti anche dal punto di vista della posizione dei numeri.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La presente determinazione disciplina la formula di gioco numerico a quota fissa denominata Fai3 Fai4.
2. Fai3 Fai4 è compresa tra le ulteriori formule previste dall'articolo 26, comma 2, lettera c) del Regolamento.
3. Fai3 Fai4 si compone di due fattispecie, a seconda dell'insieme dei numeri oggetto di pronostico e della relativa estrazione.

4. Le fattispecie di Fai3 Fai4, di cui al comma 3, sono caratterizzate rispettivamente dalla presenza di 3 o 4 numeri.

Articolo 3 (Basi numeriche)

1. Fai3 Fai4 si basa sul pronostico, rispettivamente, di 3 o 4 numeri rispetto al paniere di dieci cifre da 0 a 9 incluse.
2. Il paniere di dieci cifre da 0 a 9 incluse è la base su cui si effettuano le rispettive estrazioni di 3 o 4 numeri.

Articolo 4 (Combinazioni)

1. Per entrambe le fattispecie di Fai3 Fai4, per ciascuna giocata è consentito effettuare pronostici fino a 10 combinazioni diverse di numeri, ciascuna delle quali indicate in una riga da sinistra verso destra, alle quali può essere associata una specifica posta di gioco.
2. Le combinazioni vincenti, risultanti all'esito delle estrazioni, sono individuate in un insieme, rispettivamente di tre o quattro numeri indicate ciascuna in una riga da sinistra verso destra.
3. Ai fini dell'individuazione dell'esito del pronostico, le combinazioni pronosticate risultano vincenti in caso di corrispondenza con almeno uno dei numeri contenuti nella combinazione vincente nella posizione della terna o della quaterna con orientamento da sinistra verso destra.

Articolo 5 (Posta di gioco)

1. Per entrambe le fattispecie di Fai3 Fai4, la posta di gioco è fissata ad 1 euro per ogni combinazione, con incrementi di 0,50 euro, fino ad un massimo di 200 euro.
2. La posta di gioco complessiva da corrispondere per i pronostici effettuati è pari alla somma degli importi di ogni singola combinazione e non può essere superiore a 1.000,00 euro.
3. Per ogni combinazione, - riportante i tre o quattro numeri nella posizione di una riga con orientamento da sinistra verso destra - l'insieme delle giocate, riferito alla singola estrazione, non può superare l'importo complessivo di 3.000,00 euro per Fai3 e di 1.000,00 euro per Fai4.

Articolo 6 (Modalità di partecipazione)

1. La raccolta del gioco è effettuata presso tutti i punti di raccolta fisici e i punti di raccolta a distanza.
2. L'ordine in cui il giocatore indica i numeri sulla schedina, in formato cartaceo o digitale, anche attraverso la vetrina di gioco del punto di raccolta a distanza, o li comunica a voce al

ricevitore, individua la posizione in cui gli stessi numeri costituiscono la combinazione pronosticata da confrontare con la combinazione vincente.

Articolo 7 (Tipologia di giocate)

1. Le giocate ammissibili sono la singola e quella in abbonamento.
2. La giocata singola è imputata all'estrazione immediatamente successiva all'ultima chiusura del gioco.
3. Nel caso di giocata effettuata dopo la chiusura della raccolta ma prima dell'estrazione la stessa è imputata al concorso immediatamente successivo all'ultima chiusura del gioco.
4. La giocata in abbonamento può essere effettuata fino ad un massimo di 50 concorsi consecutivi.
5. La giocata in abbonamento prevede identità di combinazioni pronosticate e di importo e genera l'emissione di un numero di ricevute di gioco pari a quello dei concorsi a cui si intende partecipare, ovvero, in alternativa, una ricevuta unica che riporti i dati identificativi delle estrazioni cui fa riferimento.
6. La giocata in abbonamento qualora effettuata in orari che non consentano il numero delle estrazioni necessarie entro l'arco della giornata comporta la partecipazione ai concorsi del giorno successivo, in ordine temporale e in numero corrispondente a quello eccedente.
7. Nel caso di giocate in abbonamento la richiesta di annullamento è accettata solo nel caso in cui non sia ancora avvenuta la chiusura del primo concorso per il quale è stata effettuata la giocata e riguarda le ricevute di gioco, a partire da quella relativa all'ultima estrazione di riferimento, ovvero l'unica ricevuta emessa.

Articolo 8 (Ricevute di gioco)

1. Il giocatore è tenuto ad assicurarsi che la ricevuta di gioco riporti esattamente il pronostico e nel caso di raccolta fisica che sia completa, integra e leggibile.
2. Qualora la ricevuta di gioco non abbia i requisiti di cui al comma precedente la stessa è restituita al ricevitore e la relativa giocata è annullata, salvo che non risulti possibile la ristampa della medesima.

Articolo 9 (Orari di raccolta del gioco)

1. La raccolta delle giocate relativa a ciascun concorso è effettuata senza interruzione tutti i giorni dalle ore 00:00 alle ore 23:59:59.
2. La chiusura della raccolta deve essere effettuata almeno 15 secondi e non oltre 2 minuti prima dell'orario fissato per l'estrazione cui le giocate si riferiscono.

Articolo 10 **(Sistemi estrazionali)**

1. Le estrazioni avvengono tramite un sistema RNG che genera una sequenza di numeri casuali, munito di idonea certificazione che attesta i requisiti di casualità, imprevedibilità e equiprobabilità.
2. Ogni singola estrazione, relativa ad un numero ed alla sua posizione nella riga con orientamento da sinistra verso destra, avviene con reimmissione dei numeri già estratti.
3. Le chiavi crittografiche utilizzate per definire il sistema di randomizzazione per il Fai3 Fai4 sono generate con cadenza annuale.

Articolo 11 **(Frequenza delle estrazioni)**

1. Le estrazioni possono essere effettuate con cadenza non inferiore a cinque minuti a partire dalle ore 06:00 e fino alle ore 23:59:59 di ciascun giorno.
2. Le estrazioni sono identificate da un numero progressivo per ciascun giorno a seconda dell'intervallo temporale previsto.
3. Qualora si verificassero impedimenti di qualsivoglia natura che non consentano le estrazioni dei numeri vincenti nell'orario stabilito, le stesse sono effettuate, in ordine progressivo, prima che avvenga l'estrazione relativa al concorso successivo.
4. Le estrazioni sono sempre effettuate nel caso in cui il concorso sia stato aperto.

Articolo 12 **(Categorie di vincita)**

1. Le vincite in Fai3 Fai4 si verificano in caso di corrispondenza dei numeri e della posizione dei medesimi contenuti nelle combinazioni con i numeri e la posizione dei medesimi contenuti nella combinazione vincente.
2. Nella fattispecie Fai3, si vince pronosticando correttamente uno, due o tutti e tre i numeri pronosticati, nella corretta posizione in cui gli stessi risultano estratti.
3. Nella fattispecie Fai4, si vince pronosticando correttamente uno, due, tre o tutti e quattro i numeri pronosticati, nella corretta posizione in cui gli stessi risultano estratti.
4. Le rispettive categorie di vincita sono indicate nelle tabelle sottostanti, cui corrispondono i moltiplicatori, rispetto all'importo unitario, al lordo e al netto delle ritenute di legge.

FAI3		
Categoria di vincita	Moltiplicatore Lordo per ogni euro giocato	Moltiplicatore Netto per ogni euro giocato
3	217,39	200
2	10,87	10
1	1,09	1

FAI4		
Categoria di vincita	Moltiplicatore Lordo per ogni euro giocato	Moltiplicatore Netto per ogni euro giocato
4	1.086,96	1.000
3	54,35	50
2	3,26	3
1	1,09	1

5. Per ciascuna combinazione pronosticata le vincite non sono cumulabili e la vincita massima realizzata assorbe le vincite derivanti da moltiplicatori inferiori.

Articolo 13 (Probabilità di vincita e *Payout* teorico)

1. Le probabilità di vincita per le rispettive categorie di vincita e il *payout* teorico totale sono indicati nelle tabelle sottostanti per ciascuna fattispecie:

FAI3				
Categoria di vincita	Moltiplicatore netto	1/Probabilità	<i>Payout</i> netto totale	<i>Payout</i> lordo totale
3	200	1/1.000	71,30%	77,50%
2	10	1/37		
1	1	1/4,1		

FAI4				
Categoria di vincita	Moltiplicatore netto	1/Probabilità	<i>Payout</i> netto totale	<i>Payout</i> lordo totale
4	1.000	1/10.000	71,74%	77,98%
3	50	1/278		
2	3	1/21		
1	1	1/3,4		

2. Le note informative relative alle probabilità di vincita, ai sensi della normativa vigente, sono pubblicate sul sito del concessionario e su quello dell'Agenzia.

Articolo 14 (Bollettino Ufficiale)

- Il Bollettino ufficiale, riporta quantomeno il numero delle giocate vincenti e, anche attraverso il Notiziario delle estrazioni, i numeri estratti, il concorso o l'estrazione di riferimento.
- I documenti di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito del concessionario e dell'Agenzia, entro il giorno successivo a quello dei concorsi di riferimento.

Articolo 15 **(Modalità e termini di riscossione delle vincite)**

1. Il pagamento delle vincite, derivanti da giocate mediante raccolta su rete fisica è eseguito su presentazione della ricevuta di gioco in originale a condizione che la medesima sia integra, completa in tutti i suoi dati e corrisponda alla giocata registrata sul sistema informatico del concessionario.
2. La presentazione della ricevuta di gioco per il pagamento della vincita di cui al comma 1, può avvenire, nei limiti degli importi indicati al lordo delle ritenute di legge, pari all'otto percento delle vincite:
 - a. presso un qualunque punto di raccolta fisico fino all'importo di 543,48 euro;
 - b. presso il punto di raccolta fisico dove è stata effettuata la giocata fino all'importo di 2.300,00 euro, entro i limiti dei pagamenti in contanti, oltre i quali è consentita la prenotazione della vincita previa identificazione del giocatore;
 - c. presso un qualunque punto di raccolta fisico da 543,48 euro fino a 10.500 euro, mediante prenotazione della vincita previa identificazione del giocatore
 - d. presso l'Ufficio premi di Lottoitalia s.r.l. - Viale del Campo Boario 56/D – 00154 Roma - o presso uno sportello della banca tesoriera, attualmente individuata nell'istituto di credito Intesa Sanpaolo, per importi superiori rispetto a quello indicato nella lettera c).
3. Salvo i casi in cui il pagamento avviene in contanti, al presentatore della ricevuta di gioco è rilasciata apposita ricevuta.
4. Il pagamento delle vincite derivanti da giocate mediante raccolta a distanza, nei limiti degli importi indicati al lordo delle ritenute di legge, pari all'otto percento delle vincite, laddove non direttamente accreditate sul conto di gioco dal quale è stata effettuata la giocata, è eseguito attraverso presentazione, oltre al documento di identificazione del richiedente, anche del promemoria della giocata ovvero di altro documento equipollente laddove previsto nell'ambito della raccolta di gioco attraverso il canale a distanza.
5. Nelle more dell'implementazione tecnica necessaria a consentire accrediti delle vincite su conto di gioco fino all'importo di 50.000 euro, la modalità di presentazione di cui al comma precedente è prevista per tutte le vincite di importi superiori a 10.500,00 euro, al lordo delle ritenute di legge.
6. La richiesta di pagamento delle vincite deve avvenire entro il termine di decadenza di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale.

Articolo 16 **(Controllo delle estrazioni)**

1. La Commissione di controllo, di cui all'articolo 28 del Regolamento, controlla a campione, su singole estrazioni, gli elementi che consentono di valutare la corretta funzionalità del sistema estrazionale, di cui all'articolo 10, con cadenza non superiore a tre mesi.
2. A tal fine, in apposita postazione predisposta dal concessionario anche presso la sede dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli di Roma, si svolge la verifica su un resoconto

derivante dal sistema estrazionale contenente, quanto meno, i seguenti dati riferiti a ciascuno dei concorsi oggetto di controllo:

- a) numeri estratti;
 - b) ultima giocata con orario;
 - c) orario chiusura gioco;
 - d) orario di estrazione;
 - e) il sigillo alfanumerico attestante univocamente la corretta chiusura del concorso e le relative giocate.
3. La Commissione, verificati i dati che il sistema ha fornito, redige apposito verbale della constatazione di funzionalità da trasmettere al competente Ufficio dell'Agenzia e al concessionario.
 4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del concessionario.

Articolo 17 **(Adempimenti contabili del concessionario)**

1. Alle riscossioni e versamenti del concessionario e a tutti gli adempimenti contabili dello stesso e dei ricevitori si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303 e successive modificazioni.
2. Ai fini della rendicontazione delle giocate al Fai3 Fai4 per più concorsi consecutivi, vale quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del decreto direttoriale del 4 dicembre 2008 e successive modificazioni.

Articolo 18 **(Sperimentazione)**

1. La sperimentazione di Fai3 Fai4 è prevista per un periodo di sedici mesi.
2. La raccolta del gioco ha inizio il giorno 18 marzo 2026.
3. Nel primo periodo di otto mesi la frequenza delle estrazioni è fissata, ordinariamente, ogni trenta minuti, ad eccezione dell'ultima di ogni giorno, per un totale di 37 estrazioni giornaliere per ciascuna fattispecie.
4. Nel secondo periodo di otto mesi, a partire dal 18 novembre 2026, la frequenza delle estrazioni è fissata, ordinariamente, ogni cinque minuti, per un totale di 216 estrazioni giornaliere per ciascuna fattispecie.
5. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 3, la frequenza di cui ai commi precedenti può essere ridotta per consentire il numero di estrazioni previste.

Articolo 19 **(Disposizioni finali)**

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dalla presente determinazione valgono le disposizioni del Regolamento o, in assenza, della normativa primaria di riferimento.

Articolo 20
(Entrata in vigore)

1. La presente determinazione entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell'Agenzia.

oooooooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e a ogni effetto di legge.

Mario Lollobrigida